

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 luglio 1981.

**Autorizzazione alla coniazione di una nuova moneta del valore nominale di 500 lire.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernenti la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

##### Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle nuove monete da L. 500 che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fabbricare e ad emettere ai sensi della normativa in vigore sono determinate come appresso:

diametro: mm 25,8; peso legale: g 6,8 - massimo g 6,95, minimo g 6,65; metallo: corona circolare Acmonital - disco centrale Bronzital al Ni - diametro mm 18; godronatura: discontinua.

##### Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come segue:

al diritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà. Sotto il tronco il nome dell'autore: L. Cretara;

nel giro la stella d'Italia e la legenda: Repubblica italiana;

al rovescio: veduta prospettica della piazza del Quirinale. In basso, sul piano, l'anno di emissione e la lettera « R » segno distintivo della Zecca. Nel giro in alto, in alfabeto Braille, e, in basso, in numeri arabi: L. 500; ai lati un ramo di olivo ed una spiga quali simboli di pace e prosperità.

##### Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete metalliche di cui al presente decreto è stabilito in lire 300.000.000.000 (lire trecentomiliardi).

##### Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio delle monete da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 50.000 (pezzi n. 100).

##### Art. 5.

E' approvato il tipo delle suddette monete conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ed alle allegate riproduzioni fotografiche, firmate dal Ministro del tesoro.

Le impronte eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1981  
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 350

#### NUOVA MONETA DA L. 500

Diritto

Rovescio



Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

(96)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 novembre 1981.

**Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 da inserire nelle serie speciali per collezionisti.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309 che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto l'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati;

Ritenuto di dover stabilire in cinquecentomila il numero delle serie speciali di monete da coniare;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

##### Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in pezzi cinquecentomila per il valore nominale di lire 250.000.000 (duecentocinquantamiliardi) da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti.